

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA Casa di riposo dott. Carlo Fattori

OGGETTO: CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI RIVOLTI AGLI OSPITI DELLA STRUTTURA

Art.1

(Oggetto, Luogo e finalità dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione unitaria e integrata delle attività necessarie al regolare funzionamento della Casa di riposo dott. Carlo Fattori nella quale sono presenti utenti anziani autosufficienti e non autosufficienti, attualmente per un totale di n. 28 posti letto così suddivisi:

- n. 16 posti letto per autosufficienti
- n. 12 posti letto per non autosufficienti.

Costituiscono oggetto dell'appalto:

- I servizi di assistenza infermieristica,
 - I servizi di assistenza riabilitativa,
 - I servizi socio educativi e di animazione,
 - I servizi di assistenza alla persona;
 - I servizi alberghieri e servizi vari
 - I servizio di pulizia e lavanderia
 - La fornitura di prodotti e generi vari
 - Farà altresì carico all'aggiudicatario il reperimento e la corretta gestione delle attrezzature meccaniche/elettromeccaniche per la movimentazione degli ospiti e per la loro deambulazione (a mero titolo esemplificativo: sollevatori, deambulatori, carrozzine, ecc...).
- Le attrezzature già presenti all'interno della Casa di Riposo potranno essere utilizzate dall'aggiudicatario solo ed esclusivamente previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo della loro accertata funzionalità, idoneità allo scopo cui sono destinati, rispondenza ai requisiti di legge in ordine ad eventuali revisioni periodiche e collaudi ed assunzione diretta di responsabilità in ordine al loro corretto utilizzo.

I suddetti servizi/forniture risultano meglio descritte nelle specifiche tecniche costituenti parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 50/2016; L. n. 381/1991, L.R.T. n. 87/1997

La progettazione, l'esecuzione e la gestione dei servizi dovranno espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni vigenti in materia di gestione di servizi per anziani autosufficienti e non autosufficienti.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano in particolare:

- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*;
- Leggi Regione Toscana n.40/2005 *“Disciplina del servizio sanitario regionale”* e 41/2005 *“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*
- Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 67/2009 *“Adeguamento per il 2008 e il 2009 della quota sanitaria nelle R.S.A. Revoca della Delib.G.R. 20 ottobre 2008, n. 831” e sue modifiche ed integrazioni.*
- Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 402 del 2004 *“Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti in attuazione del P.S.R. 2002/2004 di cui alla “Delib.C.R. n.60/2002 e rideterminazione della quota sanitaria nelle R.S.A.” e s.m.i.;*

- Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 271 del 2005 *“Ridefinizione quota capitaria sanitaria nelle RSA, in attuazione deliberazione G.R. n.402/2004 e approvazione schema di protocollo di intesa per la promozione e l’indirizzo dei rapporti tra istituzioni pubbliche, cooperazione sociale e organizzazioni sindacali dei lavoratori.” e s.m.i.*;
- Regolamento G.R.T. n. 15/R del 26/03/2008 *“Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41”*;
- L.R.T. n. 66 del 18/12/2008, *istitutiva del Fondo per la non Autosufficienza*;
- L.R.T. n. 82/2009 *“Accreditamento dei servizi alla persona” così come modificata dalla L.R. n. 49 del 20.9.2010 ed il Regolamento attuativo n. 29/R del 3.3.2010*;
- Deliberazione G.R.T. 206 /2010 *“Regolamento di attuazione della legge 82/2009”*;

Trova in ogni caso applicazione la normativa nazionale e regionale, in quanto applicabile, per la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali e generali rivolti agli anziani ospiti di strutture ad essi dedicate.

Le offerte dovranno essere presentate:

- nel rispetto del bando/disciplinare di gara;
- nel rispetto del presente capitolato e delle relative specifiche tecniche;
- nel rispetto delle finalità dell’appalto.

Tra i requisiti di partecipazione è richiesto il **possesso delle seguenti certificazioni**:

- Certificazione sistema di gestione della qualità della norma serie UNI EN ISO 9001
- Certificazione ISO 14001 – Gestione ambientale

Art.2

(Durata dell’appalto)

L'appalto dei servizi in oggetto avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. Alla scadenza il contratto s’intenderà risolto di diritto senza bisogno di alcuna formalità.

L’Azienda, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 63, c. 5, del D.Lgs. N. 50/2016, di affidare al soggetto aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un ulteriore biennio purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato lo stesso e previo accertamento dell’esecuzione dell’appalto, nel triennio di riferimento, a regola d’arte ed in assenza di qualsivoglia addebito o contestazione. L’azienda si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale, originaria o rinnovata, per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 90 giorni, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.3

(Importo presunto a base di gara)

L’importo presunto dell’appalto posto a base d’asta, al netto IVA, è pari ad € 540.000,00= (cinquecentoquarantamila/00) annui, corrispondente ad € 1.620.000,00= per il triennio.

Il costo relativo alla sicurezza, ricompreso nell’importo posto a base della gara, quantificato in € 8.100,00= annui, non è soggetto a ribasso d’asta.

I costi della manodopera di cui all’art. 23 c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 sono quantificati nel bando/disciplinare di gara cui si fa rinvio.

L’importo per l’eventuale ripetizione/proroga dell’affidamento per il periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni, è pari a € 1.080.000,00= L’importo totale dell’appalto, riferito all’intero periodo comprensivo dell’eventuale ripetizione, è pari a presunti € 2.700.000,00=, al netto di IVA.

Articolo 4

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto è affidato dall'Azienda mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, inteso come proposta di riduzione del prezzo assunto a base d'asta unitamente alla proposta di una serie di elementi relativi a profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio meglio specificati di seguito.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso senza prefissione di alcun limite, fatta salva la valutazione dell'anomalia di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Art. 5

(Criteri di aggiudicazione)

L'appalto verrà aggiudicato all'impresa che avrà presentato il progetto/offerta più vantaggioso in ordine al maggior punteggio complessivo determinato in base alla seguente pluralità di elementi oggettivi, applicati in modo obiettivo:

A) OFFERTA QUALITATIVA

Fino a un massimo di 70 punti

B) OFFERTA ECONOMICA

Fino a un massimo di 30 punti

A) OFFERTA QUALITATIVA

La qualità dell'offerta comprende la valutazione del merito tecnico organizzativo e la valutazione della qualità progettuale dell'offerta, nelle risultanze delle specifiche relazioni redatte dall'offerente e correlate alle singole voci riportate nella sottostante tabella.

Il punteggio massimo attribuibile è di 70/100 tenendo conto dei seguenti indicatori, sulla scorta dei quali dovranno esplicitarsi specifiche relazioni connotate da chiarezza e precisione espositiva non disgiunta dall'effettiva capacità di sintesi.

progetto gestionale:

<p>A1) Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio da perseguire, attraverso le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi degli specifici bisogni dell'utenza dell'A.P.S.P. - programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi <p><i>descrizione in massimo 5 pagine (facciate) carattere 12 Times New Roman interlinea 1,5</i></p>	<p>Max punti 7</p>
<p>A2) Modalità di gestione dei servizi puntualmente suddivisi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> -a) <u>servizi assistenziali</u>, con riferimento anche alle qualifiche degli operatori, al monte orario assistenziale, alla turnistica max punti 6 -b) <u>servizio infermieristico</u>, con riferimento anche alle qualifiche degli operatori, al monte orario, alla turnistica max punti 6 -c) <u>servizio riabilitativo</u>, con riferimento anche alle qualifiche degli operatori, al monte orario, alla turnistica max punti 6 -d) <u>servizi socio-educativi e di animazione</u>, con riferimento anche alle qualifiche degli operatori, al monte orario, alla turnistica max punti 6 	<p>Max 24 punti</p>

<i>La relazione comprensiva di tutti i punti sopraindicati (a,b,c,d) dovrà avere un numero massimo di 15 pagine (facciate) carattere 12 Times New Roman interlinea 1,5</i>		
A3) Organizzazione e gestione dei servizi puntualmente suddivisi per: --a) <u>servizio lavanderia e guardaroba (Max punti 5)</u> Si potrà indicare e sviluppare solo un'unica modalità di espletamento del servizio lavanderia: - relazione con gestione esclusivamente interna max punti 2 - <u>relazione con esternalizzazione gestione lavanderia</u> max punti 5 - b) <u>servizi alberghieri</u> (cucina, somministrazione pasti, fornitura derrate alimentari, ecc..) max punti 5 - c) <u>servizi manutentivi</u> (manutenzione ordinaria) max punti 5 - d) <u>servizi di pulizia</u> , con riferimento anche al monte orario, attrezzature, prodotti, metodologia di lavoro, turnistica max punti 5 <i>La relazione comprensiva di tutti i punti sopraindicati (a,b,c,d) dovrà avere un numero massimo di 12 pagine (facciate) carattere 12 Times New Roman interlinea 1,5</i>		Max 20 punti
A4) Programma di formazione e aggiornamento relativo alla gestione in oggetto <i>descrizione in massimo 3 pagine (facciate) carattere 12 Times New Roman interlinea 1,5</i>		Max 4 punti
A5) Migliorie degli elementi di arredo e attrezzature <i>descrizione in massimo 3 pagine (facciate) carattere 12 Times New Roman interlinea 1,5</i>		Max 3 punti
Per ogni voce sopraelencata A1), A2), A3), A4) e A5), i relativi punteggi saranno attribuiti percentualmente secondo i seguenti giudizi: - ottimo 100% - più che adeguato 80% - adeguato 60% - mediocre 35% - inadeguato 0%		
A6) Possesso di certificazioni di qualità, ulteriori rispetto a quelle richieste come requisito di partecipazione alla gara (da allegare): - a) Certificazione SA 8000 (Responsabilità sociale d'impresa) punti 3 - b) Certificazione ISO 22000 (Sicurezza e igiene alimentare) punti 2 - c) Altre certificazioni (specificare) punti 1		Max 6 punti
A7) Ulteriori referenze bancarie oltre a quella richiesta per l'ammissione: - due (2) punti per ogni ulteriore referenza fino ad un massimo di punti 6		Max 6 punti

Si precisa che il punteggio inferiore a 41/100 comporta l'esclusione dell'offerta.

Assegnazione punteggi

Il punteggio totale sarà costituito dalla sommatoria dei singoli punteggi.

Non saranno prese in considerazione pagine ulteriori rispetto a quelle massime suindicate.

In carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione incaricata della valutazione tecnico-qualitativa non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici.

Si procederà alla cd. riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente (linee guida Anac n. 2). Al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nelle tabelle sopra riportate per l'OFFERTA QUALITATIVA e per ripristinare il corretto rapporto prezzo\qualità, si procederà con attribuire alla migliore offerta tecnica, cioè a quella a cui è stato attribuito il valore più alto tramite i sottocriteri, il punteggio massimo indicato e, conseguentemente, mediante proporzione lineare riparametrare tutte le altre offerte.

B) OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 30/100

I punti a disposizione per l'offerta economica saranno attribuiti con il seguente criterio:

il coefficiente 30 verrà attribuito ai soggetti che avranno offerto il maggior ribasso mentre per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$RO : RM = X : 30$ ove

RO ribasso offerto

RM ribasso migliore

X punteggio da assegnare all'offerta in esame

30 massimo punteggio

Articolo 6

(Compiti ed oneri dell'impresa)

L'impresa nello svolgimento della propria attività dovrà attenersi, oltre a quanto espressamente indicato nel proprio progetto-offerta, anche a quanto puntualmente riportato nel capitolato e nelle specifiche tecniche ad esso allegate.

Articolo 7

(Compiti ed oneri dell'Azienda)

Restano nella competenza dell'Azienda le attività e gli oneri descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente capitolato.

Articolo 8

(Personale incaricato dall'Impresa)

Tutto il personale impiegato dalla Impresa, utilizzato nelle strutture, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti :

- il personale addetto, anche in modo temporaneo, all'assistenza diretta alla persona (visti gli allegati 1B e 2 alla deliberazione della Giunta Regionale n.402/04 e s.m.i.), dovrà risultare in possesso del diploma di O.S.A. (o equipollente o superiore in campo socio assistenziale o sanitario);
- il personale addetto allo svolgimento dei servizi di assistenza infermieristica dovrà essere in possesso di diploma di laurea universitario abilitante alla professione di Infermiere (oppure diploma equipollente in base ai precedenti ordinamenti), iscrizione all'albo professionale;
- il personale addetto all'assistenza riabilitativa dovrà essere in possesso del diploma di laurea universitario di Fisioterapista (oppure equipollente in base ai precedenti ordinamenti)
- Il personale addetto ai servizi socio educativi e di animazione dovrà possedere i requisiti individuati dai DD.MM. 10 febbraio 1984 e 8 ottobre 1998 n.520, e loro modifiche e integrazioni, per il profilo professionale dell'educatore professionale o risultare in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito di partecipazione al corso di formazione per "Animatore di comunità", secondo la vigente legislazione regionale;

- Personale senza attestato potrà essere adibito esclusivamente al servizio di pulizia o altra attività per cui non è richiesto attestato specifico.

Nei casi di assenza a qualunque titolo del personale, l'Impresa è tenuta alla immediata sostituzione, a proprie spese così da assicurare l'effettiva prestazione di assistenza alla persona

L'Impresa aggiudicataria trasmette almeno 7 (sette) giorni prima dell'avvio del servizio all'Azienda l'elenco nominativo degli operatori che impiegherà nel servizio, unitamente a dichiarazione attestante il curriculum professionale e copia dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti professionali, culturali, di servizio e gli eventuali corsi di aggiornamento.

Tale documentazione dovrà essere fornita anche in caso di successivo avvicendamento del personale, anche per sostituzioni temporanee. Il nuovo personale dovrà possedere i requisiti minimi sopra indicati.

La mancanza di anche uno solo tra i requisiti richiesti, accertata e contestata da parte dell'Ente nel corso del rapporto contrattuale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda procederà di conseguenza ad inviare alla Impresa formale diffida ad adempiere per la sostituzione del personale privo di requisiti con personale idoneo, mediante lettera consegnata al competente Responsabile incaricato dalla Impresa.

In caso di reiterato comportamento inadempiente, entro 15 (quindici) giorni dalla diffida, il contratto si intenderà risolto senza ulteriori formalità, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'impresa è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.

E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

Garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale utilizzando, tra l'altro, abbigliamento adeguato e tesserino visibile di riconoscimento recante la qualifica professionale.

In particolare la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a tutto il personale operante le divise da lavoro, comprese le calzature ed ogni altro ausilio necessario ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, che dovranno essere conformi a quelle scelte dalla direzione dell'Ente appaltante. Il personale addetto alle pulizie dovrà indossare una divisa diversa dal personale addetto all'assistenza.

L'impresa si impegna a sostituire, a semplice richiesta dell'Ente, gli operatori che in base a valutazione motivata del Rappresentante dell'Ente, abbiano dato luogo a comportamenti scorretti e lesivi degli interessi dell'utenza nell'espletamento del servizio e/o non abbiano dato sufficiente garanzia di professionalità

Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra l'Ente ed il personale dell'impresa la quale, con il presente contratto, solleva l'Ente da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. L'impresa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale dei vigenti specifici contratti collettivi di lavoro ed eventuali integrativi, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, nonché all'accantonamento per TFR. Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni all'impresa, sia nei confronti dei dipendenti, sia nei confronti di eventuali soci-lavoratori. A richiesta dell'Ente, l'aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto prescritto.

In caso di inosservanza, degli obblighi di cui al presente comma, l'Ente provvederà ad informare i competenti Servizi ispettivi del lavoro e le Organizzazioni Sindacali e potrà recedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dal contratto, senza che l'impresa possa pretendere alcun risarcimento. L'aggiudicataria si impegna all'aggiornamento del proprio personale nella misura indicata dal progetto presentato in sede di gara. L'Ente può indicare annualmente l'ambito tematico dei corsi medesimi ovvero indicare gli obiettivi generali di aggiornamento o formazione.

Qualora l'Ente organizzi iniziative di riqualificazione e aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicataria - se richiesto - è tenuta ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per l'Ente.

Articolo 9 (Coordinatore dell'Impresa)

L'impresa deve nominare un proprio coordinatore per la struttura oggetto dell'appalto dandone comunicazione all'Ente prima dell'avvio dell'appalto, con funzioni di coordinamento e controllo della gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività allo scopo di assicurare il buon andamento della vita comunitaria, di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti e favorirne il più possibile l'autonomia.

Il coordinatore risponde del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi. A prescindere dalle modalità e tipologia dei rapporti contrattuali instaurati con il personale addetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, deve comunque essere garantito attraverso il coordinatore, il coordinamento di tutte le attività, comprese quelle effettuate da eventuali altre imprese facenti parte del Consorzio di imprese o dell'A.T.I.

Sarà altresì cura del coordinatore verificare la primaria qualità delle derrate alimentari acquistate e seguire con particolare attenzione la preparazione dei cibi e la loro somministrazione agli ospiti della struttura.

Il coordinatore dovrà rapportarsi direttamente con il Presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona dott. Carlo Fattori, o suo delegato, e dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione di personale ed organizzazione del lavoro nel settore socio-assistenziale, area anziani.

Il coordinatore dovrà essere impiegato a tempo pieno (minimo n.36 ore settimanali) e dovrà svolgere il servizio esclusivamente all'interno della struttura al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero.

In caso di assenza, a qualsiasi titolo, dal servizio deve essere individuato un sostituto a cui fare riferimento durante tutto il periodo delle suddette assenze.

L'impresa si impegna a sostituire immediatamente il coordinatore a seguito di formale e insindacabile motivata richiesta dell'Ente.

Art.10 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

La fatturazione mensile sarà presentata sulla base degli effettivi servizi prestati, in ragione del numero effettivo di ospiti, autosufficienti e non autosufficienti, presenti nella struttura nel periodo di riferimento della fatturazione.

Il pagamento del suddetto corrispettivo, per presenze effettive degli ospiti, avverrà dietro presentazione di fatture mensili, che saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il numero di giornate pro-capite, sulla base delle quali verrà formulato l'addebito del corrispettivo all'Azienda sarà quello risultante dal Registro presenze degli ospiti, vidimato dall'Azienda e sottoscritto sia quotidianamente, che mensilmente, con valore riepilogativo dal responsabile dell'Impresa. Il Registro presenze dovrà essere conforme al modello indicato dall'Azienda. L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni e qualsiasi momento la corrispondenza dei dati desumibili dal documento sopra citato, con la effettiva presenza degli ospiti della struttura e conseguentemente con la corrispondente, effettiva, erogazione del servizio.

L'eventuale aumento, ovvero, la diminuzione degli ospiti presso la "Casa di Riposo", potrà comportare, nel rispetto dei parametri di legge, rispettivamente un aumento o una diminuzione del personale necessario per l'espletamento dei servizi, con conseguente rideterminazione del corrispettivo. Detta ultima disposizione trova applicazione solo ove sussista uno scostamento di almeno due unità di degenti in aumento o decremento rispetto al numero dei degenti indicati nel

presente capitolato di gara (art. 1). Qualsiasi variazione del corrispettivo dovrà essere previamente concordata fra le parti al fine della verifica della sussistenza dei presupposti.

L'Azienda, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha la facoltà di sospendere i pagamenti all'aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze sino a quando non si sia adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente documento e dal contratto.

I pagamenti sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, l'Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016.

In caso di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, resta ferma la responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza delle imprese solidalmente responsabili, la stazione appaltante assegnerà alle imprese un termine non superiore a 15 giorni per provvedere e, in difetto, effettuerà direttamente, secondo le modalità appena sopra indicate, il pagamento delle retribuzioni detraendo il relativo importo sul certificato di pagamento da emettere in base al S.A., anche nei confronti del subappaltatore in caso di pagamento diretto, o, in caso di incapienza, incamerando la cauzione definitiva per la somma necessaria.

E' esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile ed ogni altra forma di revisione del prezzo.

Art. 11

(Cauzione definitiva - Formalità contratto)

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, dovrà essere prevista una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo del servizio da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, ferma restando l'applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere ridotta nei casi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'Impresa, nonché per danni di qualunque natura provocati per effetto dell'esercizio della prestazione, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; sino all'adozione di tale decreto la garanzia sarà presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.

Nel caso in cui il deposito cauzionale definitivo subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Azienda, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro dello stesso entro 30 (trenta) giorni..

La formalizzazione dell'aggiudicazione avverrà con la stipula del relativo contratto, alla sottoscrizione del quale l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile nei termini indicati dall'Azienda. Nelle more della formalizzazione l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile all'attivazione del servizio.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art.12

(Responsabilità ed obblighi dell'impresa)

A) Sicurezza e igiene sul lavoro - piani e emergenza

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Si dovranno altresì rispettare le norme del DM del Ministero dell'interno 10/3/98 e s.m.i. "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", nonché della correlata circolare 8 luglio 1998, n. 1034/4146-B;

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti al servizio antincendio, dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della L.609/96, come previsto dall'art.6, comma 3 del D.M. sopra citato.

Dovrà altresì essere indicato all'Azienda il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'Azienda che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

L'Ente si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Azienda che delle autorità presso la sede delle strutture.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente paragrafo.

B) Responsabilità ed Assicurazioni

L'aggiudicatario deve adottare nel corso dell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e del proprio personale, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'aggiudicatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente appalto.

A tale scopo l'aggiudicatario deve munirsi, a proprie spese, delle seguenti polizze assicurative nelle quali dovrà essere inserita la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Azienda appaltante e tutti i dipendenti della suddetta o quelli ad essi equiparati ed agli anziani ospitati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: - danni arrecati a terzi (inclusi gli anziani assistiti ed ospitati ai nuclei affidati alla ditta e/o beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale; - danni

subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Associazione/Cooperativa/ Impresa si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale; - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; - danni indiretti subiti dall'Azienda Appaltante in conseguenza di sinistro garantito in polizza.

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le suddette polizze devono ricomprendere i danni che possono derivare agli addetti o che questi possono causare agli utenti ed ai terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio anche se reclamati nei 36 mesi successivi alla cessazione delle attività dell'appalto.

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, devono essere presentate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'aggiudicatario. L'esistenza di tali polizze non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà l'Azienda addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'aggiudicatario.

In caso di danni a cose dell'Azienda, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato dell'Azienda e il Responsabile della Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato dell'Azienda. L'Impresa aggiudicataria provvederà all'uopo al perfezionamento delle polizze assicurative ritenute dal medesimo più idonee rispetto all'esposizione ai rischi di possibili sinistri ai sensi del presente articolo. La ditta affidataria dovrà altresì assicurare il personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato. Si ribadisce che l'impresa dovrà organizzare l'appalto puntando ad assicurare un'adeguata sicurezza e la piena sorveglianza a tutti gli anziani ad essa affidati; i danni o le responsabilità verso gli assistiti è a totale carico della ditta che se le assume interamente da ogni punto di vista. La ditta affidataria garantisce la sicurezza delle prestazioni sanitarie ed attua la legge 8 marzo 2017 n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", detta anche Legge Gelli, assumendosi la responsabilità civile e penale nel rispetto del vincolo contrattuale, relativamente agli anziani che assiste (n. 28 come specificato all'inizio del capitolato).

C) Osservanza norma CCNL, previdenziali ed assistenziali

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, restando sin d'ora l'Azienda appaltante esonerata da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

L'impresa aggiudicataria sarà obbligata altresì ad attuare nei confronti dei dipendenti addetti al servizio oggetto del presente appalto, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle risultanti dai CC.NN.LL. vigenti alla data del contratto, integrati da Accordi Territoriali Regionali di categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra accertata dalla stazione appaltante, l'ente si riserva la facoltà di effettuare un'adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, nel limite massimo del 20%, previa diffida all'aggiudicatario a corrispondere entro un breve termine quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dall'aggiudicatario alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà pagata solo quando l'Ispettorato del Lavoro e/o gli istituti competenti avranno dichiarato che l'aggiudicatario si sia messo in regola a norma di legge.

Per tali inadempienze l'ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

D) Obblighi di segretezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti

Articolo 13

(Tutela dei dati personali)

L'Impresa dovrà indicare, a pena di esclusione, le modalità di assolvimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs.196/03 e successive modifiche e integrazioni, nonché descrivere le procedure con cui sarà effettuato il trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio appaltato in caso di aggiudicazione della gara impegnandosi ad accettare la Nomina di Responsabile per il trattamento dei dati relativi agli utenti e fornitori della struttura appaltata con le modalità che saranno individuate dall'Ente.

In ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, espressamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione della gara.

I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'azienda aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art.7 del citato D.Lgs.196/03.

Il Titolare del trattamento è l'Asp Bibbona, con sede in Via Delle Mura, 43 – Bibbona

Il Responsabile del Trattamento è il sig. Pacini Felicio.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L.241/90 e dai successivi regolamenti attuativi.

Articolo 14 (Sciopero)

L'impresa è a conoscenza che i servizi oggetto dell'appalto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della legge 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata dalla L.83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione. In particolare per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute e ai conseguenti oneri di informazione nei confronti degli utenti e dell'Ente ai quali l'Impresa è tenuta a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.

Articolo 15 (Controlli, verifiche e penali)

L'aggiudicatario si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti dall'ente.

In particolare l'Azienda individua un proprio referente al quale viene affidata l'incombenza di effettuare discrezionalmente verifiche e controlli sul regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento alla qualità degli interventi, alla migliore utilizzazione delle risorse e al livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di intervento assistenziali. Il Referente potrà avvalersi, per l'effettuazione di dette verifiche del supporto e della consulenza di terzi anche estranei all'Ente.

Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione all'appaltatore.

La contestazione può avvenire direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto, oppure a mezzo lettera raccomandata oppure, nei casi di urgenza, direttamente anche a mezzo fax.

Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Ente contesta all'appaltatore, nei modi sopra indicati, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti.

L'appaltatore è obbligato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti.

Le eventuali penali, da un minimo € 300,00 a un massimo di € 3.000,00 – alla seconda inosservanza la penale potrà essere raddoppiata), saranno disposte previa adeguata istruttoria e acquisite le controdeduzioni dell'appaltatore, dal Referente dell'Azienda.

Le penalità sono addebitate sui crediti dell'aggiudicatario dipendenti dal contratto o sulla cauzione, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della cauzione dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione della penale non esclude il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.

Articolo 16 (Recesso)

L'Ente appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento previa comunicazione all'appaltatore con lettera raccomandata A.R., o mediante posta certificata, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività.

Si conviene che per giusta causa si intendono, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal presente documento e suoi allegati relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'appaltatore medesimo ovvero qualora l'appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente appalto;
- quando l'aggiudicatario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- qualora gli accertamenti antimafia presso gli organismi competenti risultino positivi;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c

Articolo 17 (Risoluzione del contratto)

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'aggiudicatario;
- b) cessione dell'azienda;
- c) nel caso di interruzione del servizio senza giusta causa;
- d) cessione totale o parziale del contratto o di subappalto,
- e) frode o collusione a danno della Casa di Riposo;
- f) in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme igienico-sanitarie riconducibile alla attività dell'appaltatore; inosservanza delle norme relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti; mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro; danni agli ospiti, all'azienda, ai beni di proprietà dell'Ente, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza; utilizzo di materiali non previsti nel contratto;
- g) cessazione attività della Casa di Riposo.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite. Nel caso suddetto l'appaltatore incorre nell'immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che l'Azienda dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'appaltatore.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta, indicando il motivo della variazione (fusione, trasformazione, etc.), fatto salvo quanto previsto alla precedente lett.a).

Articolo 18

(Fallimento dell'affidatario o morte del titolare)

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'azienda ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 19

(Divieto di cessione dell'appalto e disciplina del subappalto)

E' vietata la cessione da parte dell'aggiudicatario del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni subiti dall'Azienda.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016.

E' consentito, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto limitatamente ai servizi di pulizia, di lavanderia e di cucina.

Le imprese concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi. La mancanza di tale indicazione comporterà il divieto di subappalto. In caso di subappalto l'Azienda rimane estranea al rapporto contrattuale tra l'Impresa e il subappaltatore per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico alla Impresa appaltatrice, la quale deve fornire all'Azienda copia del contratto di subappalto non oltre 20 giorni dalla data di stipulazione dello stesso. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Azienda con la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della permanenza dei necessari requisiti giuridico-amministrativi in capo ai subappaltatori.

Articolo 20

(Variazione del contratto)

Fatto salvo quanto in precedenza previsto, il numero degli utenti e delle altre prestazioni indicati presuntivamente nel presente documento e nelle specifiche tecniche non è impegnativo per

l'Azienda, essendo subordinato ad eventualità e circostanze non previamente prevedibili e preventivabili.

Nei limiti della vigente normativa in materia di contratti pubblici, l'Azienda potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative sia con la richiesta di ulteriori ore in aggiunta a quanto previsto dagli attuali standard regionali sia con eventuali modifiche delle condizioni stabilite nel contratto a seguito di variazione delle normative in essere.

Articolo 21

(Revoca)

L'appalto potrà essere revocato dall'Azienda in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi di pubblico interesse.

Articolo 22

(Oneri fiscali e spese)

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria che accetta di sostenerle.

Articolo 23

(Allegati e documenti di gara)

Fanno parte integrante del presente capitolato gli allegati sottoelencati:

- Specifiche tecniche
- Planimetria del presidio oggetto dell'appalto

Tutti i documenti di gara sono reperibili sul sito internet dell'Ente: www.casafattori.it

In caso di richiesta di copia cartacea e/o spedizione di materiale sarà dovuto un corrispettivo di €45,00. La somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso la tesoreria dell'Azienda Casa di Riposo dott. Carlo Fattori "Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Bibbona", indicando in dicitura "pagamento oneri per richiesta copia cartacea atti di gara". Non verranno effettuati invii di documentazione a mezzo fax.

Articolo 24-

(Tracciabilità flussi finanziari (l. 136/2010, art. 3)

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto l'impresa appaltatrice assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010, di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della suddetta legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. relativo all'appalto in oggetto.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136, con incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della stazione appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Azienda si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

Art. 25

(Clausola sociale)

L'impresa aggiudicataria si assume l'impegno a ricollocare gli operatori alle dipendenze della attuale impresa appaltatrice uscente già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa" ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio.

Art.26

(Documento di valutazione dei rischi da interferenza)

Essendo il presente progetto affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del decreto legislativo N°81/2008, denominato "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'Appaltatore, in relazione alle specifiche attività, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 27

(Definizione delle controversie)

Per tutte le controversie fra l'Azienda e l'Aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il foro di Livorno.

Art.28

(Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, nonché le altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.

Bibbona, 15.01.2018

Il Presidente
(f.to dr. Andrea Panetta)